



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 89 DI DATA 13 Luglio 2020

O G G E T T O:

SETTORE QUALITA' AMBIENTALE - Autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. Istanza congiunta Wind Tre S.p.A. e Galata S.p.A. (ora Cellnex Italia S.p.A.) - richiesta di autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione per un impianto di telefonia cellulare nel Comune di Levico Terme, località Barco, via del Boscato, 5, sulle p.ff. 3957, 3956 C.C. Levico (Wind Tre TN282-BARCO) - Wind Tre S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE QUALITÀ AMBIENTALE

Vista la richiesta pervenuta in data 03/04/2020, prot. n. 0196728, da parte della società Wind Tre p.a. con sede a Trezzano sul Naviglio (MI) in via Leonardo da Vinci 1, tesa ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base e nuova struttura nel Comune di Levico Terme, località Barco, via del Boscato, 5, sulle p.ff. 3957, 3956 C.C. Levico (Wind Tre TN282-BARCO), proposta congiuntamente alla società Galata p.a., ora Cellnex Italia p.a.;

vista la relazione tecnica e gli elaborati di progetto allegati alla richiesta sopra citata, nonché le successive integrazioni di cui ai prott. n. 0221329 di data 21 aprile 2020 e n. 0331770 di data 17 giugno 2020;

vista la nota di avvio del procedimento prot. n. 0246751 di data 5 maggio 2020;

vista la sospensione dei termini di durata massima dei procedimenti amministrativi, prevista dall'ordinanza del Presidente della Provincia del 18 marzo 2020 dal 23 febbraio 2020 al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del D.P.C.M. 9 marzo 2020 e successivi decreti aventi le medesime finalità, ossia fino al 6 giugno 2020;

verificato che, dalla documentazione presentata e dalle analisi effettuate, mediante un software di simulazione che rispetta i requisiti minimi previsti dalla norma CEI 211-10, l'impianto rispetta i limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità previsti dalle normative vigenti (Legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 e d.P.C.M. 8 luglio 2003);

visto il verbale, di repertorio numero 39 del 9 luglio 2020, relativo alla Conferenza di servizi di cui all'art. 6 del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/ Leg., tenutasi in data 25 giugno 2020, nella quale sono stati acquisiti i seguenti pareri e atti:

- il parere positivo espresso dal rappresentante dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in quanto dalla documentazione presentata risulta che l'impianto in parola rispetta i limiti sanitari vigenti;
- il parere positivo espresso dal rappresentante della struttura competente in materia di comunicazioni, in quanto, in base ai dati di progetto e alle verifiche effettuate, l'intervento garantisce una trasmissione libera da ostacoli e interferenze sia agli impianti della rete radiomobile provinciale della protezione civile che agli impianti del servizio pubblico radiotelevisivo realizzati ai sensi dell'articolo 97 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;
- il parere positivo espresso dal rappresentante della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, il quale rileva che l'intervento richiesto è coerente con i criteri generali di localizzazione di cui all'art. 3 del d.P.P. 25-100/Leg. del 2012. Inoltre rileva che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica di competenza della medesima struttura ai sensi dell'art.64, comma 5 della L.P. 4 agosto 2015, n.15. Ogni valutazione in ordine alla compatibilità dell'intervento sotto il profilo del decoro urbano e del paesaggio è pertanto demandata al Comune territorialmente competente, nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo edilizio;
- il parere positivo espresso dal rappresentante dell'Ispettorato territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale rileva che il gestore ha ottenuto, per l'impianto in progetto, le necessarie autorizzazioni ministeriali;

evidenziato che la presente autorizzazione non sostituisce gli eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni previsti dalle normative di settore, né prescinde da eventuali autorizzazioni rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico;

visto il d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. (disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz);

vista la legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione);

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1566 del 20 febbraio 1998, modificata con deliberazione n. 1266 del 25 maggio 2001 e infine sostituita dalla deliberazione n. 2482 di data 11 ottobre 2002;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 447 del 28 febbraio 2003;

visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2014 (istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente);

determina

1. di autorizzare, ai sensi degli art. 6 e 6 bis del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg., l'intervento di cui in premessa di realizzazione di una stazione radio base e nuova struttura nel Comune di Levico Terme, località Barco, via del Boscato, 5, sulle p.ff. 3957, 3956 C.C. Levico (Wind Tre TN282-BARCO), proposto congiuntamente alla società Galata p.a., ora Cellnex Italia p.a., richiesto dalla società Wind Tre p.a. con sede a Trezzano sul Naviglio (MI) in via Leonardo da Vinci 1;
2. di rammentare che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. il gestore deve comunicare in via preventiva al Settore Qualità Ambientale la data di attivazione del nuovo impianto, nonché la sua eventuale successiva disattivazione;
3. di rammentare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, l'eventuale cessione dell'impianto o della struttura dovrà essere comunicata al Settore Qualità Ambientale, ai fini dell'aggiornamento del catasto delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
4. di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 6 bis, comma 10, del d.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg. (90 giorni), tenuto conto delle sospensioni istruttorie e di quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 1 giugno 2020 (prot. n. A001/2020/296873/1), con cui viene disposta la sospensione dei termini di durata massima dei procedimenti amministrativi, per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino all'8 giugno 2020.
5. di dare atto che l'efficacia dell'autorizzazione cessa trascorso un anno dalla data del suo rilascio, senza che sia stata presentata da parte del soggetto interessato la domanda per

l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio ovvero, nel caso in cui questo non sia necessario, senza che sia stato realizzato l'intervento autorizzato.

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TRGA di Trento entro 60 giorni oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

RP

Il Dirigente Settore qual.amb.
f.to dott.ssa Raffaella Canepel